



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 1074

Roma, 18 luglio 2005

Al **Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del  
Lavoro di Verona**

**Corso Porta Nuova, 107  
37122 - Verona**

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Verona – Applicabilità delle agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 e 4 della L. n. 223/1991 per i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato.

Il Consiglio dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Verona ha richiesto chiarimenti in ordine alla applicabilità delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 2 e 4 della L. n. 223/1991 per i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato.

La disciplina richiamata stabilisce che *“i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 16 gennaio 1955 e successive modificazioni”* (art. 8, comma 2); *“al datore di lavoro che senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore”* (art. 8, comma 4).

Va dunque evidenziato che, per usufruire della citata agevolazione, riservata al *“datore di lavoro”*, è necessaria l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto iscritto nelle liste di mobilità.

L'INPS ha chiarito, a suo tempo, con circolare n. 8/1988 e mess. n. 22923/1999, che per i lavoratori associati in cooperativa di produzione e lavoro iscritti nelle lista regionale di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 non spettano le agevolazioni contributive ivi previste, in quanto *“la prestazione dell'attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato”*. Coerentemente a quanto sopra, sembrano pertanto sussistere alcuni ostacoli alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8 della L. n. 223/1991.

Va in proposito rilevato che le disposizioni impartite dall'INPS erano in linea con la giurisprudenza prevalente (ante L. n. 142/2001), che interpretava la prestazione di lavoro in cooperativa come esclusivo adempimento del contratto associativo e non inquadrabile quindi in nessuna fattispecie di rapporto di lavoro.

Oggi, tuttavia, la disciplina sul socio di cooperativa è notoriamente evoluta giacché, in base all'art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001 *“il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo **un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma** o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. **Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”***.

Alla luce di quanto sopra, ricorrendone i requisiti, appare ammissibile la concessione della agevolazione di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 223/1991 anche ai lavoratori soci di cooperativa. Uguale soluzione può riferirsi alla concessione della agevolazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, concernente l'assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. In tal caso, tuttavia, va chiarito che il rapporto associativo evidentemente non è soggetto ad alcun termine, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro abbia una durata temporalmente limitata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

PP

DP